

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



12 del 27 marzo 2026

L'apertura di questa settimana è dedicata all'invio del rendiconto alla BDAP per la stampa e l'utilizzo ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio. È necessario trasmettere il documento, produrne la stampa e allegarla alla deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di rendiconto (la medesima che verrà poi inviata ai consiglieri).

Nota bene: se il Comune varia lo stato da 'preconsuntivo' ad 'approvato dalla Giunta', l'ente viene rimosso dall'elenco dei soggetti registrati, per quell'esercizio, all'utilizzo del file PDF; di conseguenza, perderà la possibilità di generare e utilizzare tale formato per l'approvazione."

Infine, evidenziamo l'approvazione e la firma del ventesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, che deve essere pubblicato in gazzetta ufficiale.

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Contabilità



Rassegna. Rendiconto, focus su Pnrr e tempi di pagamento

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Tempi stretti per l'approvazione in giunta del rendiconto 2025 per rispettare il calendario ordinario, che assegna 20 giorni all'organo di revisione e altri 20 al consiglio per il via libera definitivo. In attesa di una possibile riduzione dei termini – in particolare di quelli riservati ai consiglieri, più volte auspicata dai responsabili finanziari – il quadro normativo non lascia margini.

Per la fase preparatoria vanno messi in conto anche i nuovi adempimenti tecnici legati alla stampa del rendiconto Bdap. L'adesione alla procedura richiede alcuni giorni di lavorazione e un presidio

diretto del responsabile finanziario. Pur essendo facoltativa, la versione “bollinata” dalla Ragioneria generale è un supporto operativo significativo sia per l'organo di revisione sia per i consiglieri, perché offre una base contabile già sottoposta a verifica formale.

Il rendiconto si conferma un documento complesso, accompagnato da un ampio set di allegati. Accanto al conto del bilancio, che rappresenta la contabilità finanziaria, assume un ruolo centrale la relazione sulla gestione: un passaggio spesso sottovalutato, ma chiamato a illustrare tutti gli elementi previsti dal Dlgs 118/2011. Per l'esercizio 2025 è opportuno rafforzarne i contenuti con un focus sullo stato di attuazione del Pnrr, un'analisi degli effetti della nuova governance economica europea e sui dati dei tempi di pagamento. Per gli enti in disavanzo resta indispensabile l'analisi del piano di rientro.

Tra gli altri allegati obbligatori figurano il prospetto delle spese di rappresentanza e la relazione sull'utilizzo delle risorse del Fondo per l'equità dei servizi, con particolare riferimento agli asili nido e ai servizi sociali. Le relazioni sulle quote destinate al trasporto degli alunni con disabilità e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione devono invece essere trasmesse – entro il 31 maggio – ma non allegate al rendiconto.

Va inoltre incluso il prospetto sul rispetto dei vincoli di destinazione dei proventi delle sanzioni del codice della strada, per i quali permane inoltre uno specifico obbligo di rendicontazione al ministero dell'Interno, con scadenza fissata al 1° giugno.

Dal rendiconto 2024 è diventato obbligatorio anche l'allegato relativo ai partenariati pubblico-privati attivi. Il prospetto deve indicare, per ciascun contratto, il codice unico di progetto (Cup), il codice identificativo di gara (Cig), il valore complessivo, la durata, l'importo del contributo pubblico e quello dell'investimento a carico del privato. L'obbligo è stato introdotto dal decreto ministeriale 10 ottobre 2024 (diciassettesimo aggiornamento dei principi contabili), che ha modificato il principio applicato della programmazione, integrando il punto 13 dedicato al rendiconto della gestione.

Resta fermo anche l'obbligo di approvare, contestualmente al rendiconto, i conti degli agenti contabili, da trasmettere alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti tramite il sistema Sireco entro 60 giorni dall'approvazione.

Il documento da sottoporre al consiglio entro il 30 aprile comprende inoltre le rilevazioni della contabilità economico-patrimoniale secondo il Dlgs 118/2011, obbligatorie – in forma semplificata – anche per gli enti al di sotto dei 5mila abitanti.

Non è invece richiesta l'approvazione degli schemi Accrual di stato patrimoniale e conto economico per gli enti coinvolti nel progetto pilota: tali prospetti potranno essere elaborati con tempi più ampi, successivamente alla chiusura del rendiconto. Entro la fine di giugno, in coerenza con le scadenze legate agli obiettivi del Pnrr, questi prospetti dovranno essere trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato in formato XBRL, secondo la nuova procedura, operativa a partire da aprile.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Contabilità, ok al ventesimo correttivo: Fcde accelerato, focus su cassa e tempi di pagamento

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Pubblicato sul sito della Commissione Arconet il DM 16 marzo 2026, ventesimo decreto correttivo dei principi contabili. Il provvedimento dà attuazione al comma 659 della Legge di bilancio 2026, che aveva assegnato ad Arconet il compito di aggiornare, entro il 31 marzo, il principio contabile della programmazione (Allegato 4/1), quello della gestione finanziaria (Allegato 4/2) e l'allegato 9 al Dlgs 118/2011.

Il decreto interviene su diversi ambiti. Tra le novità più rilevanti c'è la possibilità di determinare gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), stanziati nel bilancio di previsione di Città metropolitane, Province, Comuni e unioni di Comuni, sulla base dei risultati dell'esercizio in

cui sia stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente. Si tratta del cosiddetto Fcde accelerato, la cui applicazione richiede la formale attivazione di un progetto, almeno triennale, finalizzato a rendere strutturale il miglioramento conseguito. È inoltre previsto un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni relative all'applicazione del Fcde accelerato. Il decreto promuove poi un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di cassa, assicurandone la coerenza con gli stanziamenti di competenza, nonché l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa, al fine di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Con riferimento a questi aspetti, vengono suggerite alcune buone pratiche. In particolare, per migliorare le previsioni di cassa, il principio contabile invita gli enti a predisporre e approvare il piano annuale dei flussi di cassa (articolo 6, comma 1, del DI 155/2024) contestualmente alla formulazione delle previsioni di cassa del bilancio di previsione. Per gli enti che, in attuazione degli accordi previsti dal DI 19/2024 (articolo 40, comma 7), hanno adottato il programma dei pagamenti, il suggerimento si intende riferito a questo strumento. Un'ulteriore buona pratica per garantire il rispetto dei tempi di pagamento anche negli enti non soggetti all'articolo 40 del DI 19/2024 consiste nell'istituzione di una struttura dedicata, obbligatoria per le amministrazioni soggette all'articolo 40, incaricata di assicurare il pagamento dei debiti commerciali entro i termini di legge. Questa struttura può operare, ad esempio, attraverso il monitoraggio delle fatture non pagate e attività di sensibilizzazione dei responsabili della spesa (invio di report, incontri formativi, solleciti, affiancamento). Può essere costituita anche sotto forma di gruppi di lavoro che coinvolgano i rappresentanti dei diversi centri di spesa dell'ente; negli enti di minori dimensioni, in alternativa, può essere prevista la nomina di un responsabile per la tempestività dei pagamenti.

Si evidenzia, infine, la presa d'atto delle difficoltà operative riscontrate dagli enti nella gestione informatica delle spese da reimputare mediante il Fondo pluriennale vincolato nella fase di programmazione. Il principio contabile prevede, pertanto, che qualora il sistema informativo non consenta tale gestione in sede previsionale, ai fini della determinazione degli stanziamenti di cassa della spesa gli enti possano fare riferimento a una stima complessiva del Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, indicata nella nota integrativa al bilancio di previsione. La stessa nota dovrà inoltre definire le tempistiche di adeguamento del sistema informativo contabile al principio della competenza finanziaria potenziata, da completarsi entro e non oltre l'esercizio 2028.

Il decreto, infine, aggiorna i principi contabili alle disposizioni già introdotte dalla legge n. 199/2025 in materia di utilizzo delle quote vincolate di parte corrente dell'avanzo, derivanti da economie dell'esercizio precedente, da parte degli enti in disavanzo, nonché all'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione. Completa il quadro l'allineamento del principio della gestione finanziaria al parere n. 3358/2025 del ministero delle Infrastrutture, relativo alla corretta imputazione dell'Irap sugli incentivi per le funzioni tecniche.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. Nuove regole FCDE e cassa: guida al Decreto ARCONET 16 marzo 2026

Il decreto ARCONET del 16 marzo 2026 introduce aggiornamenti cruciali per la contabilità degli enti locali, modificando i principi applicati e gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118 del 2011. La novità di maggior rilievo riguarda la gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, per il quale viene introdotta la facoltà di adottare un metodo di calcolo accelerato.

Questa opzione permette agli enti che dimostrano un miglioramento strutturale della capacità di riscossione di determinare l'accantonamento sulla base dei risultati di un singolo esercizio anziché sulla media del quinquennio precedente, a patto di attivare specifici progetti di potenziamento delle entrate.

Parallelamente, il provvedimento impone una stretta sulla coerenza delle previsioni di cassa per

evitare la formulazione di budget puramente teorici. A partire dal bilancio 2027-2029, i ragionieri dovranno garantire che le proiezioni di cassa riflettano i reali tempi di incasso e pagamento, escludendo le somme vincolate dal fondo crediti e i residui oggetto di contenzioso legale. Viene inoltre facilitato l'utilizzo dell'avanzo vincolato di parte corrente per quegli enti in disavanzo che abbiano regolarmente rispettato le quote di ripiano previste, previa attestazione dell'organo di revisione.

Il decreto interviene anche sulla disciplina della quota libera dell'avanzo di amministrazione, abrogando precedenti limitazioni e confermando la possibilità di impiegare tali risorse per spese correnti non ripetitive, investimenti o estinzione anticipata dei prestiti. Infine, il testo apporta correzioni tecniche su aspetti specifici come l'imputazione dell'IRAP per gli incentivi alle funzioni tecniche e la corretta attribuzione delle competenze tra Giunta e Consiglio per determinate variazioni di bilancio, mirando a una maggiore precisione operativa nella gestione contabile quotidiana.

Leggi l'[articolo](#).



ARCONET. Novità su FGDC, svincolo FCDE e fondo pluriennale vincolato

Il resoconto della riunione della Commissione ARCONET del 25 febbraio 2026 delinea un quadro di forte attenzione da parte della Ragioneria Generale dello Stato sulla corretta gestione degli accantonamenti contabili, con particolare riferimento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Dai dati presentati emerge una criticità diffusa: meno della metà dei Comuni obbligati ha infatti correttamente valorizzato tale fondo nel rendiconto precedente, spesso a causa di errori materiali o di un'errata interpretazione delle norme che legano l'obbligo di accantonamento ai ritardi registrati nell'anno precedente, a prescindere dal miglioramento della situazione nell'esercizio in corso. Per ovviare a queste carenze, la Ragioneria ha già avviato una massiccia operazione di sensibilizzazione inviando comunicazioni mirate a oltre duemila enti per garantire che le risorse vengano accantonate entro i termini di legge.

Parallelamente, la Commissione ha affrontato il tema tecnico della contabilizzazione della quota svincolata del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in sede di rendiconto. Il dibattito si è concentrato su una proposta di FAQ volta a chiarire come gestire le somme che si liberano quando il fondo accantonato risulta superiore al necessario. L'orientamento tecnico suggerisce di rappresentare inizialmente tali quote con segno negativo per poi iscrivere tra gli altri accantonamenti del risultato di amministrazione, in attesa di una successiva variazione di bilancio che ne permetta l'utilizzo per il finanziamento del fondo dell'anno successivo. Su questo punto, i rappresentanti dei comuni e delle regioni hanno auspicato soluzioni che rendano la rappresentazione contabile più immediata e meno frammentata.

Il documento riporta inoltre l'intenzione di modificare gli schemi di bilancio a partire dal 2025 per isolare voci specifiche come il fondo garanzia debiti commerciali e il fondo obiettivi di finanza pubblica, sottraendoli alla generica categoria degli altri accantonamenti per ridurre il rischio di errori. Infine, è stata fornita una precisazione importante sulla flessibilità del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici, specificando che le recenti semplificazioni procedurali si applicano esclusivamente ai contratti di importo inferiore alle soglie previste per l'affidamento diretto, richiamando in tal senso anche l'orientamento espresso dalla magistratura contabile.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. In Stato-Città via libera alla certificazione per il riparto dei rimborsi per l'affidamento minori

Nel corso della conferenza Stato-Città, l'Anci ha dato parere favorevole allo schema di decreto del ministro dell'interno, su modalità e termini della dichiarazione telematica per il riparto del fondo a sostegno degli oneri da sentenze per affidamento minori del 2026. La dichiarazione riguarda le spese sostenute nel 2025, per l'affidamento di minori e di familiari maggiorenni compresi nelle disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Nello specifico, i Comuni dovranno indicare, come già avvenuto lo scorso anno, gli estremi della sentenza, il numero di giorni di presa in carico di ciascun soggetto nel corso del 2025 e la spesa sostenuta (sia in termini di impegni che di pagamenti).

Per la compilazione del modello i Comuni avranno 30 giorni di tempo a decorrere dalla pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno.

Nel corso della riunione, a cui per conto dell'Associazione ha partecipato il sindaco di Novara e delegato alla finanza locale Alessandro Canelli, Anci ha sottolineato la necessità che l'incremento disposto per il 2026, che porta a complessivi 250 milioni il contributo statale, sia consolidato e portato a regime a decorrere dal 2027.

Anci ha inoltre ricordato che le dichiarazioni dei Comuni relative al contributo disposto per il 2025 hanno permesso di quantificare l'onere in 460 milioni relativi a spese sostenute nel 2024.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Debiti commerciali, errori in metà degli enti sul fondo di garanzia

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

La Ragioneria generale dello Stato accelera sui controlli dei dati di bilancio e valuta l'introduzione dell'obbligo di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) anche dei bilanci di previsione assestati. L'obiettivo è intercettare in anticipo gli accantonamenti al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (Fgdc). La misura, tuttavia, rischia di estendere a tutti gli enti un adempimento concepito per presidiare situazioni di criticità.

Il tema emerge dall'analisi degli esiti dei controlli RgS sulla corretta contabilizzazione del fondo nei bilanci previsionali e si inserisce in una strategia più ampia: il passaggio da verifiche ex post, basate sul rendiconto, a controlli in itinere. Un cambiamento non solo tecnico ma anche organizzativo, che coinvolge direttamente gli uffici finanziari, già alle prese con una grande mole di adempimenti e scadenze ravvicinate.

Nel confronto di febbraio, la Commissione Arconet ha riportato al centro le verifiche sull'obbligo di stanziamento del Fgdc entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a quello in cui la Piattaforma dei crediti commerciali segnala ritardi nei pagamenti o mancata riduzione del debito. Ne deriva uno sfasamento strutturale tra il momento dell'accantonamento e quello della sua verifica. L'accantonamento disposto nel 2024, ad esempio, non è rilevabile nei flussi Bdap trasmessi prima del 28 febbraio dello stesso anno dagli enti che, a quella data, hanno già approvato il bilancio. Da qui la scelta, di fatto obbligata, della RgS di effettuare controlli solo a posteriori, in sede di rendiconto e, in particolare, sull'allegato a/1.

I dati fotografano un fenomeno tutt'altro che marginale. Sono 2.798 gli enti territoriali che, sulla base delle informazioni Pcc relative al 2023, presentavano ritardi nei pagamenti e risultavano quindi tenuti ad accantonare il Fgdc nel bilancio di previsione 2024-2026. Di questi, 2.781 sono Comuni, in larga parte di piccole dimensioni e concentrati soprattutto nel Mezzogiorno e nelle isole. Il dato più significativo emerge però dai rendiconti: meno della metà degli enti obbligati ha correttamente valorizzato la colonna c) dell'allegato a/1.

Alla base dello scostamento non ci sono soltanto inadempienze sostanziali. Le comunicazioni inviate tramite Bdap agli enti interessati restituiscono un quadro più articolato, nel quale incidono in misura rilevante errori di compilazione. Diversi enti dichiarano di aver effettuato l'accantonamento, ma di averlo rappresentato in modo non corretto: Fgdc inserito tra gli "altri fondi", utilizzo di codici del piano dei conti non coerenti, compilazione della colonna a) anziché della c). Un elemento ricorrente riguarda la natura manuale dell'allegato a/1, spesso non generato automaticamente dai sistemi contabili, con conseguenti margini di errore.

Accanto agli errori formali permangono comportamenti non conformi. Alcuni enti non hanno effettuato l'accantonamento nel bilancio di previsione 2024; altri hanno ritenuto, erroneamente, che l'azzeramento dei ritardi al 31 dicembre 2024 facesse venir meno l'obbligo; altri ancora hanno rinviato l'accantonamento al solo rendiconto. Una scelta che svuota la funzione del Fgdc quale vincolo preventivo sulla spesa.

La reazione della RgS si articola su due direttrici. Da un lato, interventi tecnici finalizzati a ridurre gli errori, come la revisione della struttura dell'allegato a), che in passato collocava il Fgdc tra gli altri accantonamenti generando ambiguità rispetto all'allegato a/1. Dall'altro, un deciso anticipo delle verifiche: già a gennaio 2026 sono stati segnalati 2.162 Comuni con ritardi nei pagamenti al 31 dicembre 2025, invitati ad accantonare il fondo entro il 28 febbraio 2026. Un passaggio accompagnato dal coinvolgimento diretto degli organi di controllo, chiamati a rafforzare la vigilanza.

In questo contesto, l'ipotesi di estendere alla Bdap anche la trasmissione dei bilanci assestati rappresenta il possibile tassello mancante per completare il sistema dei controlli in tempo reale.

Il mancato rispetto dei parametri sui tempi di pagamento resta comunque significativo: oltre un Comune su quattro risulta ancora inadempiente.

Resta però un nodo critico. L'introduzione di nuovi adempimenti generalizzati, se da un lato consentirebbe alla RgS di intercettare tempestivamente le mancate o errate contabilizzazioni del Fgdc, dall'altro rischia di tradursi in un aggravio procedurale per l'intero comparto, inclusi gli enti pienamente virtuosi.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Riparto dell'incremento, per l'anno 2025, del fondo per il concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento dell'indennità di funzione

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 febbraio 2026, corredato dell'allegato A "Nota metodologica anno 2025" e dell'allegato B "Piano di riparto anno 2025", recante: "Riparto dell'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2025, del fondo, di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157", disposto dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ripartito a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione, di cui ai commi 583, 584, 585 dell'articolo 1, della predetta legge n. 234, del 2021, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2026, n. 1063, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).

Approfondimenti



Approfondimento. Incentivi tecnici e IRAP, la Corte dei conti Lombardia chiarisce: il 2% è al netto dell'imposta

Esclusione dalle quote 80/20 e copertura nel quadro economico dell'opera. Diverso regime per IMU e TARI

Con la deliberazione n. 103/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti interviene su uno dei nodi più dibattuti nella gestione degli incentivi tecnici: il trattamento contabile dell'IRAP ai sensi dell'articolo 45 del Dlgs 36/2023.

Il parere, reso su richiesta del Comune lombardo, offre un chiarimento netto: le risorse destinate agli incentivi, nel limite del 2% dell'importo posto a base di gara, devono essere considerate **al netto dell'IRAP**. Ne consegue che l'imposta regionale non può incidere sulla quota destinata al personale tecnico, né essere ricompresa nelle percentuali dell'80% (incentivi) o del 20% (altre finalità).

IRAP fuori dal perimetro degli incentivi

Il Collegio fonda la propria ricostruzione su un duplice ordine di argomenti.

Da un lato, valorizza il dato letterale dell'articolo 45, comma 3, che include espressamente solo gli oneri previdenziali e assistenziali, senza menzionare l'IRAP. Dall'altro, richiama la natura dell'imposta quale onere proprio dell'amministrazione, non traslabile sui dipendenti. Ne deriva un principio centrale: **qualsiasi riduzione dell'incentivo tecnico per effetto dell'IRAP è illegittima**, in quanto finirebbe per trasferire sul personale un carico fiscale che la legge pone esclusivamente in capo all'ente.

Copertura nel quadro economico

Sul piano contabile, la Corte individua la soluzione nella collocazione dell'IRAP **all'interno del quadro economico dell'opera**, in coerenza con l'articolo 5 dell'allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici. In particolare, l'imposta trova copertura tra le somme a disposizione, alla voce relativa a "IVA ed eventuali altre imposte".

Questa impostazione consente di salvaguardare sia l'integrità degli incentivi spettanti al personale sia gli equilibri di bilancio, evitando effetti distorsivi già emersi nella prassi applicativa. Il parere si inserisce inoltre nel solco degli indirizzi operativi già espressi dal MIT e delle indicazioni contabili della Commissione Arconet, che hanno individuato nel meccanismo del "giro contabile" la modalità corretta di registrazione dell'onere.

Il diverso regime per IMU e TARI

Di particolare rilievo è anche la risposta al terzo quesito, relativo agli incentivi collegati al maggior gettito IMU e TARI (articolo 1, comma 1091, legge 145/2018).

In questo caso, la Corte esclude ogni analogia: il legislatore ha infatti previsto un **criterio di onnicomprensività**, stabilendo che la quota del 5% del maggior gettito sia già comprensiva anche dell'IRAP.

Pertanto, diversamente dagli incentivi tecnici, l'imposta deve essere assorbita all'interno dello stanziamento, senza possibilità di finanziamento esterno e senza ulteriori oneri per il bilancio dell'ente.

Un chiarimento sistematico

La deliberazione n. 103/2026/PAR contribuisce a ricondurre a sistema una materia caratterizzata da incertezze interpretative stratificate nel tempo. Il punto di equilibrio individuato dalla Corte appare chiaro:

- per gli incentivi tecnici, l'IRAP resta fuori dal tetto del 2% ed è a carico dell'amministrazione;
- per gli incentivi da recupero tributario, opera invece un principio di inclusione nel limite di

legge.

Un approdo che rafforza la tutela del personale beneficiario degli incentivi e, al contempo, impone agli enti una più attenta costruzione del quadro economico degli interventi.

Leggi l'[articolo](#).



Approfondimento. Fondo obiettivi finanza pubblica: nuove deroghe al raccordo tra contabilità finanziaria ed economica

Il fondo obiettivi di finanza pubblica si aggiunge alle eccezioni al collegamento tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Nel suo primo anno di applicazione, per gli enti in avanzo, il fondo genera un accantonamento che non ha alcuna correlazione con i fondi per costi futuri e rischi e, pertanto, resta iscritto esclusivamente tra le poste della contabilità finanziaria, senza figurare tra gli accantonamenti della contabilità economico-patrimoniale. Il Decreto ministeriale 13 febbraio 2025 ha recepito tale trattamento nell'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.

Questa voce si aggiunge al Fondo di garanzia dei debiti commerciali e al Fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Inoltre, il fondo perdite delle società partecipate, accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria, non è rilevato nella contabilità economico-patrimoniale con riferimento esclusivo alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, come previsto dai principi 6.1.3, lettere a) e b), producendo tuttavia sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento, invece, alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto, il fondo perdite delle società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



Ministero dell'Interno. Irpef 5 per mille: assegnazioni disposte nell'anno 2025

Pubblicati gli elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell'anno 2025.

Rendiconti trasmessi dai comuni che hanno ricevuto contributi per importi superiori a 20.000 Euro per l'anno finanziario 2024. Anno d'imposta 2023.

[Link](#) per consultare tutti gli elenchi.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Avviso Mim per riapertura termini: messa a norma antincendio e messa in sicurezza scuole

In riferimento all'Avviso MIM n. 207071 26 novembre 2025 relativo all'adeguamento alla normativa antincendio e agli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, si informa che, al fine di consentire la realizzazione degli interventi, il MIM ha riaperto i termini per la presentazione delle candidature tramite l'avviso pubblico 16 marzo 2026, per

l'erogazione dei contributi a favore dei Comuni e Città metropolitane.

I Comuni e le Città metropolitane potranno presentare la richiesta entro le ore 15.00 del giorno 30 marzo 2026 mediante il sistema informativo disponibile al [seguente link](#). Le modalità di inoltro della candidatura restano invariate rispetto a quanto previsto dall'Avviso pubblico n. 207071 del 26 novembre 2025 (<https://pnrr.istruzione.it/avviso/piano-antincendio-e-interventi-urgenti/>).

Per eventuali richieste di chiarimento, i Comuni potranno scrivere a questo indirizzo: pnrr.antincendio@istruzione.it. La casella di posta rimarrà attiva solo per la durata di pubblicazione del presente avviso pubblico.

Il MIM organizzerà webinar informativi al fine di favorire la massima partecipazione all'Avviso.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Fondo sentenze esecutive anno 2026

Si comunica che con decreto del Ministero dell'interno del 13 marzo 2026, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stato approvato il modello di certificazione riguardante il contributo, per l'anno 2026, destinato ai comuni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2025, n.199, risultano obbligati a sostenere spese derivanti da sentenze di risarcimento esecutive conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegati, verificatisi entro la data di entrata in vigore della predetta legge, relative a richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024 considerate cumulativamente.

La richiesta può essere formulata solo qualora l'importo complessivo delle spese in esame, sia superiore al 40 per cento della spesa corrente annua sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente.

La richiesta dovrà essere inoltrata dai Comuni al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente in modalità telematica, previa scansione del modello cartaceo debitamente compilato, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): finanzalocale.prot@pec.interno.it entro e non oltre il 31 marzo 2026, a pena di decadenza.

Leggi l'[articolo](#).



Conferenza Stato-Città. Piccoli Comuni: nuovo bando per il reclutamento, l'innovazione e lo sviluppo

Il bando si inserisce nel quadro del Progetto "Reclutamento per l'innovazione e lo sviluppo nei piccoli Comuni" finanziato dal Programma Operativo Complementare al PON "Governance" 2014-2020, e ha come destinatari i piccoli comuni che non hanno già usufruito di finanziamenti per analoghe attività di reclutamento finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al miglioramento della qualità dei servizi a cittadini e imprese.

In tale contesto, si inserisce l'organizzazione e il finanziamento di un concorso da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvarrà della Commissione RIPAM e di Formez PA, anche individuando best practices sul tema del reclutamento del personale, fermo restando che **gli oneri delle assunzioni graveranno sui comuni interessati**.

Il Progetto, articolato in sei linee di attività, ha avuto inizio con la progettazione generale della procedura concorsuale e della fase di selezione dei piccoli comuni destinatari. La conclusione

dell'iter della procedura concorsuale è stimata per luglio 2026 affinché i piccoli comuni possano tempestivamente assumere il nuovo personale, rafforzando la propria capacità amministrativa.

La strategia attuativa del progetto prevede una **preliminare ricognizione dei fabbisogni assunzionali, espressi dai piccoli comuni, attraverso l'avviso pubblicato il 18 marzo 2026** e diretto all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei piccoli comuni.

Dopo aver acquisito le adesioni, seguirà l'organizzazione della procedura concorsuale per garantire un processo di assunzione rapido e semplificato.

Si tratta di un concorso unico per funzionari, affidato alla **Commissione RIPAM**, che permetterà di assumere personale nei seguenti settori:

- Ingegneristico e architettonico;
- Digitale;
- Giuridico;
- Economico e contabile.

Le amministrazioni interessate possono presentare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le **ore 12:00 del 15 aprile 2026**.

Per assistenza, il Dipartimento della funzione pubblica ha attivato l'indirizzo e-mail dedicato: ufficioconcorsidfp@governo.it.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



Agenzia delle Entrate. Recupero ICI 2006-2011 enti non commerciali: nuovi codici tributo e scadenze 2026

La risoluzione 12/e dell'Agenzia delle Entrate rappresenta un documento di fondamentale importanza operativa per i ragionieri e i responsabili degli uffici tributi degli enti locali, poiché definisce le modalità pratiche per il recupero dell'ICI non versata tra il 2006 e il 2011 dagli enti non commerciali. La portata della norma è di rilievo straordinario, in quanto dà attuazione a sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato illegittimi, trasformando vecchie esenzioni in crediti certi ed esigibili per i Comuni.

Dal punto di vista della gestione finanziaria, l'aspetto più rilevante è la tempistica estremamente serrata che caratterizza l'anno 2026. Gli enti non commerciali sono tenuti a presentare una dichiarazione telematica entro il 31 marzo 2026, mentre il versamento delle somme deve avvenire entro i successivi trenta giorni. Per i Comuni, questo si traduce nella necessità di monitorare attentamente i flussi in entrata nel mese di aprile e maggio, prevedendo le opportune variazioni di bilancio o accertamenti d'entrata per somme che potrebbero essere consistenti, specialmente in territori con un'alta concentrazione di immobili appartenenti a enti non profit o religiosi.

L'Agenzia ha istituito codici tributo specifici per distinguere le diverse tipologie di immobili e le componenti di sanzioni e interessi. Per il modello F24 ordinario sono stati attivati i codici dal 3974 al 3979, mentre per il modello F24 Enti Pubblici i codici vanno dal 344E al 349E. La distinzione tra terreni, aree fabbricabili e diverse tipologie di fabbricati permette al ragioniere una rendicontazione analitica e una verifica puntuale della coerenza tra quanto dichiarato dall'ente e quanto effettivamente incassato dal Comune tramite i flussi di riversamento dell'Agenzia delle Entrate.

L'utilità per il ragioniere risiede inoltre nella possibilità di gestire correttamente le eventuali richieste di rateizzazione, previste per importi superiori a 100.000 euro in quattro quote trimestrali, e nel coordinare l'attività di controllo dell'ufficio tributi. Qualora emergano omissioni o infedeltà nelle dichiarazioni presentate entro marzo, il Comune ha il potere e il dovere di emettere atti di accertamento applicando le sanzioni e gli interessi specificamente normati, garantendo così il

rispetto degli equilibri di bilancio e la corretta applicazione della legalità fiscale su crediti che risalgono a oltre quindici anni fa.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Corte dei Conti. Determinazione dei compensi degli amministratori nelle società controllate da regioni ed enti locali

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 11/2026/QMIG, ha ridefinito i margini di manovra degli enti locali nella determinazione dei compensi per gli amministratori delle società partecipate, superando in casi specifici il rigido limite del costo storico del 2013.

Il principio di diritto stabilisce che l'amministrazione controllante può individuare parametri diversi da quelli ordinari qualora nel 2013 non sia stato sostenuto alcun costo, oppure in presenza di trasformazioni radicali della società. Tali modifiche straordinarie devono riguardare l'oggetto sociale, la governance o la struttura aziendale, al punto da configurare un soggetto giuridico sostanzialmente nuovo o molto più complesso, rendendo di fatto il riferimento economico del 2013 del tutto irrisorio o inesistente.

In queste ipotesi eccezionali, la determinazione dell'emolumento non è comunque discrezionale ma deve poggiare su indicatori dimensionali oggettivi e verificabili. Il compenso deve essere rapportato in primo luogo a grandezze economiche quali il volume d'affari, il patrimonio netto e l'utile della società, ponderando al contempo la complessità dell'incarico, il grado di responsabilità e la professionalità richiesta. È inoltre necessario effettuare un'analisi comparativa con i trattamenti medi previsti per posizioni analoghe nello stesso settore e area geografica, assicurando sempre un'armonizzazione interna con le retribuzioni dei dirigenti e dei dipendenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli dell'equilibrio economico societario e il divieto assoluto di superare il tetto massimo complessivo previsto per i trattamenti economici nel settore pubblico.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Retribuzione di risultato dirigenti: legittimi gli obiettivi di mantenimento nei contesti di crisi finanziaria e carenza di personale

E' legittimo erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti anche a fronte di obiettivi di "mantenimento" o volti a garantire l'ordinaria amministrazione, purché calati in un contesto di oggettiva difficoltà dell'ente (crisi finanziaria, carenza di personale o riforme istituzionali).

La Corte dei Conti della Calabria, con la sentenza n. 66/2025, ha stabilito che la retribuzione di risultato dei dirigenti può essere legittimamente erogata anche in presenza di obiettivi di mero mantenimento o di garanzia dell'ordinaria amministrazione. I giudici hanno chiarito che il quadro normativo delineato dal decreto legislativo 150 del 2009 non impone esclusivamente il raggiungimento di traguardi incrementali o sfidanti in senso assoluto, ma riconosce piena dignità agli obiettivi finalizzati a consolidare i livelli di efficienza già acquisiti o a garantire la continuità dei servizi essenziali.

La sentenza evidenzia come, in contesti caratterizzati da gravi carenze di personale, tagli ai trasferimenti finanziari e riforme istituzionali complesse, l'assicurazione di un livello accettabile di

servizi non debba essere considerata un atto scontato, bensì un risultato che richiede un impegno professionale concreto e di rilevante difficoltà attuativa. In tali scenari critici, la gestione ordinaria assume il valore di una prestazione eccellente che merita il riconoscimento economico della produttività.

Sotto il profilo della responsabilità erariale, la Corte ha respinto la tesi della Procura che ipotizzava un danno derivante da un ciclo della performance ritenuto solo apparente. Il Collegio ha ribadito che i requisiti di specificità e misurabilità degli obiettivi devono essere sempre valutati in stretto collegamento con la realtà operativa dell'ente, sottolineando che non è possibile configurare un risarcimento senza una prova puntuale della mancata attuazione degli obiettivi o dell'assenza di un reale incremento di efficienza rispetto alle condizioni date. La decisione promuove dunque un approccio sostanziale alla valutazione, che tutela l'autonomia organizzativa e riconosce il valore dei risultati ottenuti nelle concrete e spesso difficili condizioni di lavoro delle amministrazioni locali. Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Polizza colpa grave per amministratori e gestori: obbligo rinviato al 2027

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 102/2026/PAR, ha fornito un chiarimento essenziale per i responsabili dei servizi finanziari in merito al nuovo obbligo assicurativo introdotto dalla Legge n. 1/2026 per chiunque gestisca risorse pubbliche.

La questione riguardava l'ambito soggettivo di applicazione della norma e se questa dovesse estendersi anche ai consiglieri comunali con o senza deleghe operative. I magistrati contabili hanno preliminarmente confermato che la materia rientra pienamente nella contabilità pubblica, poiché l'esistenza o meno di una copertura assicurativa per colpa grave incide direttamente sulla tutela della legalità finanziaria e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente locale.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, la Sezione ribadisce che la responsabilità amministrativa si fonda su un criterio funzionale e non meramente formale: è soggetto alla giurisdizione contabile chiunque abbia la disponibilità materiale o giuridica di beni e denaro pubblico. Tuttavia, il punto di svolta per l'operatività contabile immediata risiede nell'intervento del Decreto Milleproroghe (Legge n. 26/2026), che ha ufficialmente differito l'obbligatorietà della stipula della polizza al 1° gennaio 2027. Tale rinvio è motivato dalla necessità di attendere i decreti attuativi che dovranno definire le modalità tecniche e i termini applicativi delle coperture, evitando incertezze interpretative nella fase di prima applicazione della riforma.

Per il ragioniere dell'ente locale, ciò significa che allo stato attuale non sussiste alcun obbligo di richiedere la sottoscrizione di una polizza assicurativa ai soggetti che assumono incarichi gestionali o politici, né l'ente deve prevedere stanziamenti o verifiche su tale adempimento per l'anno in corso. È fondamentale però sottolineare che il differimento dell'obbligo di garanzia assicurativa non sospende affatto l'efficacia delle norme sulla responsabilità amministrativa: i soggetti che gestiscono risorse pubbliche restano pienamente perseguibili per danno erariale secondo i nuovi perimetri tracciati dalla Legge n. 1/2026, pur operando temporaneamente senza lo "scudo" assicurativo obbligatorio.

L'azione amministrativa deve quindi proseguire nel solco della massima prudenza, considerando che l'esonero dalla colpa grave garantito dai pareri della Corte dei Conti rimane l'unico vero strumento di protezione giuridica immediata per l'agire dei funzionari e degli amministratori, in attesa che il sistema delle polizze diventi pienamente operativo nel 2027. Questa deliberazione solleva l'ufficio ragioneria dall'onere di implementare procedure di controllo sulle coperture private dei dipendenti e degli amministratori per tutto l'esercizio 2026, semplificando la gestione dei flussi documentali legati alle nomine e ai conferimenti di incarico.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Incentivi tecnici: sì al Direttore dell'Esecuzione anche per le Società Miste

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 101/2026/PAR, ha fornito un importante chiarimento circa l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dell'ente locale che svolge il ruolo di Direttore dell'Esecuzione (DEC) nei servizi affidati a società miste pubblico-private.

Il parere nasce dalla necessità di distinguere nettamente questa fattispecie dalle società in house, per le quali l'incentivo è costantemente negato in quanto l'affidamento avviene in regime di autoproduzione e senza un vero ricorso al mercato, configurando un'immedesimazione organica tra ente e gestore che esclude la terzietà necessaria per il premio.

Al contrario, la società mista si colloca nell'ambito del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, dove l'affidamento del servizio è preceduto da una gara a doppio oggetto volta a selezionare simultaneamente il socio privato e il contratto di gestione. In questo contesto, trovano piena applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, incluso l'articolo 45 relativo agli incentivi tecnici, poiché il rapporto tra la stazione appaltante e la società mista è regolato da procedure competitive che richiedono un controllo rigoroso e tecnico sulla fase esecutiva.

Sotto il profilo operativo, la figura del Direttore dell'Esecuzione assume un rilievo cruciale nel garantire il rispetto del principio del risultato, coordinando le attività e vigilando sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate. La Corte specifica che tale funzione non è meramente formale, ma rappresenta un presidio dinamico della legalità sostanziale, rendendo l'attività del dipendente meritevole del riconoscimento economico previsto per le funzioni tecniche, anche nel caso in cui il servizio sia configurato come concessione anziché come appalto.

Per una corretta gestione contabile, il magistrato contabile ricorda che l'erogazione degli incentivi deve rispettare precisi vincoli normativi, tra cui la previsione delle risorse in un atto a valenza generale e la definizione dei criteri di riparto in sede di contrattazione decentrata. Resta fermo il principio dell'invarianza finanziaria, secondo cui gli oneri devono gravare sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, garantendo così la sostenibilità della spesa e il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Ministero dell'Interno. Commissioni consiliari: legittima la modifica della composizione per mutati equilibri politici

La composizione delle commissioni consiliari deve rispettare il criterio di proporzionalità (art. 38 TUOEL) basandosi sull'assetto politico attuale e non solo su quello iniziale. Se un consigliere di maggioranza manifesta un allontanamento univoco — ad esempio non votando atti cruciali come il rendiconto — il Consiglio può legittimamente revocarlo o sostituirlo per ristabilire il reale equilibrio tra i pesi delle forze politiche.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Modifiche regolamentari: nessuna decadenza automatica per le cariche in corso

Le modifiche ai regolamenti comunali non hanno effetto retroattivo: senza una specifica norma transitoria, chi occupa già una carica (come il capogruppo) resta in funzione fino alla scadenza naturale. I nuovi criteri si applicheranno solo per le nomine successive alla vacanza del ruolo, garantendo così la certezza del diritto e la continuità istituzionale.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, predisposti dieci modelli standard

Con la delibera n. 92 dell'11 marzo 2026, Anac mette a disposizione modelli standardizzati per la resa delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, all'atto della nomina, e, annualmente, sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, così come previsto dall'art. 20 del medesimo.

Sono dieci i nuovi moduli dichiarativi, distinti per tipologia di ente, di cui possono avvalersi volontariamente le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti di diritto privato in controllo pubblico che conferiscono un incarico, approvati sulla base dell'esigenza di agevolare l'attività di controllo da parte dei Responsabili anticorruzione (Rpct), ma anche di semplificare gli obblighi dichiarativi a carico dei soggetti interessati e di responsabilizzare maggiormente questi ultimi.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Project financing, il Parlamento prova a sbloccare lo stallo: risoluzione Mazzetti su gare in corso e nuovo Ppp

La risoluzione parlamentare punta a sbloccare il partenariato pubblico-privato dopo lo stop UE al diritto di prelazione. Le misure proposte prevedono la salvaguardia dei contratti in essere, la riapertura dei termini per le gare in corso senza prelazione (ma con rimborso al promotore) e una riforma del Codice Appalti per premiare l'innovazione e facilitare l'accesso alle PMI. L'obiettivo è

tutelare gli investimenti, inclusi quelli del PNRR, garantendo certezza normativa e concorrenza.
Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Valutazione delle offerte tecniche e gare telematiche: principio di collegialità e tutela della segretezza

Nelle procedure di gara aggiudicate ex art. 93 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con il metodo del confronto a coppie, non viola il principio di collegialità la circostanza che i commissari esaminino individualmente le offerte tecniche, anche mediante download dei documenti dalla piattaforma telematica, purché l'attribuzione dei punteggi avvenga autonomamente da parte di ciascun commissario e le operazioni siano successivamente formalizzate nelle sedute della commissione secondo quanto previsto dalla lex specialis.

Leggi l'[articolo](#).



Ministro per la Pubblica Amministrazione. Censimento 2026 delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni scade il 30 aprile 2026

Prende il via il Censimento 2026 delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni, finalizzato alla rilevazione dei dati relativi al parco auto in uso alla data del 31 dicembre 2025.

Le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione avranno tempo fino al 30 aprile 2026 per aggiornare e comunicare le informazioni richieste.

Grazie al sistema di censimento online, introdotto negli ultimi anni su iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica, le operazioni di aggiornamento e comunicazione dei dati risultano più semplici per le amministrazioni e garantiscono livelli più elevati di sicurezza, affidabilità e qualità delle informazioni raccolte.

L'edizione 2026 del censimento prevede l'introduzione di informazioni aggiuntive per rendere la rilevazione ancora più approfondita. In particolare, tra i dati richiesti è prevista l'indicazione della classe ambientale dei veicoli in uso.

Il monitoraggio avviato dal 2014 consente di fotografare annualmente:

il numero delle auto di servizio;

le modalità di utilizzo;

il titolo di possesso dei veicoli.

Le amministrazioni sono inoltre tenute a pubblicare, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale, i dati relativi al proprio parco auto.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Capitale italiana del volontariato 2027, pubblicato il bando, candidature entro il 31 marzo 2026

Il 15 dicembre CSVnet, l'associazione nazionale dei 49 Centri di servizio per il volontariato (Csv), ha pubblicato il nuovo bando per l'assegnazione del titolo di Capitale italiana del volontariato 2027, promosso in collaborazione con Anci, e in partenariato con il Forum Terzo Settore e la Caritas Italiana. Le candidature sono aperte fino alle ore 18 del 31 marzo 2026.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Welfare, Adozione della Cartella sociale informatizzata

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 dell'11 marzo 2026, su proposta della Rete della protezione ed inclusione sociale, è stato adottato il documento recante "Linee guida e requisiti funzionali per la progettazione della Cartella sociale informatizzata".

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Bando Bandiera Azzurra 2026, prorogato al 31 marzo il termine per inviare le candidature

Al via l'edizione 2026 del bando "Bandiera Azzurra". Bandiera Azzurra è un riconoscimento esclusivo che FIDAL e ANCI assegnano annualmente ai Comuni che si distinguono nella promozione della corsa e del cammino.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it